

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2718)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste)
della Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1968
(V. Stampato n. 3001)*

d'iniziativa del deputato HELFER

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 febbraio 1968*

Modifica dell'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai fini della sua applicabilità ai territori a catasto ex-austriaco e in Sardegna

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nei territori in cui vige il catasto ex austriaco e in Sardegna, fino a quando non sarà provveduto all'aggiornamento del catasto, le agevolazioni creditizie previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, nonché le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, e successive modifiche e integrazioni, per l'acquisto di fondi rustici destinati alla formazione di proprietà contadine, possono essere concesse anche per acquisti di terreni, il cui imponibile catastale sia inferiore al limite di lire 1.000 fissato dal-

l'articolo 27 della citata legge 26 maggio 1965, n. 590, ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni già posseduti in proprietà o in enfiteusi dal coltivatore sia inferiore al predetto limite.

Tali acquisti devono rispondere alla finalità di costituire imprese familiari efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.